REGOLAMENTO (CEE) N. 1888/80 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1980

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5 paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1980/1981, i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1872/80 (3);

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato un prezzo indicativo, deve essere determinato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, in modo che per i cereali principali concorrenti possa essere raggiunto, sul mercato di Duisburg, il prezzo indicativo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75 i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio (4); che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1980/1981, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati come segue:

	in ECU per tonnellata
Frumento (grano tenero e frumento segalato)	209,20
Segala	192,50
Orzo	189,50
Granturco	189,50
Frumento (grano) duro	289,90
Avena	182,30
Grano saraceno	186,55
Sorgo	186,55
Miglio	186,55
Scagliola	186,55
Farina di frumento e frumento segalato	319,60
Farina di segala	298,50
Semole e semolini di frumento tenero	345,20
Semole e semolini di frumento duro	456,40

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.